



COMUNE DI CASTEL FOCOgnANO
Provincia di Arezzo

VALUTAZIONE INTEGRATA DELLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E DELLA VARIANTE AL
REGOLAMENTO URBANISTICO RELATIVAMENTE ALL'AMPLIAMENTO DELLA CONCESSIONE
MINERARIA 'BegliANO'

RELAZIONE DI SINTESI
RAPPORTO AMBIENTALE
SINTESI NON TECNICA DELLE INFORMAZIONI

Indice

1. Premessa
2. Valutazione iniziale
3. Valutazione intermedia
4. La Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
5. La Verifica di Impatto Ambientale (VIA)
6. La conclusione del procedimento di valutazione integrata
7. Rapporto ambientale secondo quanto previsto dall'allegato 1 alla Direttiva Europea 2001/42/CE
8. Sintesi non tecnica delle valutazioni svolte
9. Apparato legislativo

1. Premessa

Il comune di Castel Focognano ha stabilito, con atto di G.C. n. 143 del 21.11.2007, di attivare le procedure per la formazione di una Variante al vigente Regolamento Urbanistico, comportante una contestuale Variante al Piano Strutturale, allo scopo di consentire il completamento della procedura di valutazione di impatto ambientale sugli interventi, richiesti dalla Soc. Colacem SpA, di ampliamento della concessione mineraria di marna da cemento 'Begliano' e di un nuovo piano di coltivazione della miniera della durata complessiva di anni 20.

Nel confronto con la Regione Toscana in ordine alla fase di avviamento della Variante, è emersa la necessità di sottoporre la Variante stessa al procedimento di valutazione integrata ai sensi dell'art. 11 della L.R. 1/2005 e del Regolamento regionale n. 4/R/2007.

2. Valutazione iniziale

Il Comune di Castel Focognano ha avviato il procedimento di valutazione integrata della Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico con l'approvazione, da parte della Giunta comunale, di un documento di valutazione iniziale avente i contenuti di cui all'art. 5 del Regolamento regionale n. 4/R/2007; detto documento, approvato con D.G.C. n. 167 del 13.12.2008, è stato posto in pubblicazione all'Albo Pretorio in data 23.12.2008 e sul sito Internet del Comune www.comune.castel-focognano.ar.it; inoltre in data 18.12.2008 con nota prot. 10390 il documento è stato trasmesso ai seguenti soggetti già interessati a vario titolo al procedimento di V.I.A. in corso ai sensi della L.R. 79/9 esterni all'Amministrazione, che a vario titolo prendono parte alla V.I.A., ovvero:

- a) Regione Toscana;
- b) Provincia di Arezzo;
- c) Comunità Montana del Casentino;
- d) Comune di Bibbiena;
- e) Autorità di Bacino del fiume Arno;
- f) Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio di Arezzo;
- g) U.R.T.A.T. di Arezzo-Pistoia-Prato;
- h) Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Alto Valdarno;
- i) Area "VIA/VAS-GIM" dell'ARPAT di Firenze.

Inoltre un avviso dell'avvio del procedimento di valutazione è stato inviato in data 22.12.2008, con nota prot. 10495, ai seguenti soggetti con l'invito a consultare gli atti presso il Comune o attraverso il sito Internet:

- Associazione ATASAC - loc. S. Mama – Subbiano;
- C.G.I.L. Casentino – Bibbiena;
- C.I.S.L. Casentino – Bibbiena;
- U.I.L. Arezzo;
- C.N.A. Casentino – Bibbiena;
- CONFARTIGIANATO Casentino – Bibbiena;
- Associazione Industriali della Provincia di Arezzo.

Il termine per la presentazione di eventuali pareri e/o contributi scadeva 30 giorni dopo la data della pubblicazione (23.01.2009) e risulta pervenuto un solo contributo da parte di un privato, il Sig. Riccetti Stefano.

Oltre il suddetto termine sono pervenuti i seguenti contributi:

- 1) da parte dell'Autorità di Bacino del fiume Arno con nota del 04.02.2009 prot. n. 539, pervenuta il 06.02.2009 con prot. 1142;
- 2) da parte dell'AATO 4 – Alto Valdarno con nota del 11.02.2009 prot. n. 854, pervenuta il 14.02.2009 con prot. 1381.

3. Valutazione intermedia

Il documento di valutazione intermedia, redatto ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento regionale n. 4/R/2007, è stato approvato con D.G.C. n. 13 del 28.02.2009, è stato posto in pubblicazione all'Albo Pretorio in data 14.03.2009 e sul sito Internet del Comune www.comune.castel-focognano.ar.it; inoltre

in data 12.03.2009 con nota prot. 2306 il documento è stato trasmesso ai medesimi soggetti cui era stato inviato il documento di valutazione iniziale.

Inoltre un avviso del deposito dell'avvio del procedimento di valutazione, con l'invito a consultare gli atti presso il Comune o attraverso il sito Internet, è stato inviato in data 13.03.2009, con nota prot. 2307, ai medesimi soggetti cui era stato inviato l'invito a consultare il precedente documento.

Il termine per la presentazione di eventuali pareri e/o contributi scadeva 30 giorni dopo la data della pubblicazione (13.04.2009) e risulta pervenuto un solo contributo da parte dell'Autorità di Bacino del fiume Arno con nota del 07.04.2009 prot. n. 1594, pervenuta il 09.04.2009 con prot. 3062; detto parere non rileva, nella documentazione presentata, motivi ostativi alla Variante prevista.

Adesso il Comune è nelle condizioni di concludere il procedimento di valutazione e di procedere all'adozione formale della Variante, tenendo conto di quanto espresso nel Capitolo seguente in ordine alla Valutazione Ambientale Strategica.

4. La Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Nella redazione del documento di sintesi del presente processo di valutazione integrata è necessario tener conto del fatto che dal 13.02.2009 devono essere applicate le norme di cui al D.Lgs. 4/2008 recante 'Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 152/2006 recante norme in materia ambientale' per le Regioni che nei 12 mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008 (13.02.2008) non hanno ancora adeguato il loro ordinamento.

Poiché la Regione Toscana ha in fase di elaborazione una propria legge in materia, al momento attuale siamo in una fase transitoria che deve tener conto, in modo combinato e non conflittuale, sia dei disposti dell'art. 11 della L.R. 1/2005 e del Regolamento regionale n. 4/2007, che dei disposti del Titolo II del D.Lgs. 4/2008 riguardante la Valutazione Ambientale Strategica, per quegli strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio che sono soggetti a VAS in quanto concernono i settori agricolo, forestale, della pesca, industriale, dei trasporti ecc. e riguardano interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (art. 11 comma 4 lett. a) punti 1) e 2) del Regolamento) oppure riguardano i siti di protezione degli uccelli selvatici e quelli classificati di importanza comunitaria ai sensi degli artt. 6 e 7 della Dir. 92/43/CEE (art. 11 comma 4 lett. b) del Regolamento).

Alla luce di quanto indicato dalla Circolare di cui alla D.G.R. n. 87 del 09.02.2009 recante indirizzi transitori applicativi nelle more dell'approvazione della Legge regionale, e di quanto riportato negli Atti del Convegno organizzato dalla Regione sul tema il 03.03.2009, si ritiene di poter affermare che, mentre le procedure di VAS avviate prima del 13.02.2008 possono essere concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio, nel caso delle procedure iniziate dopo il 12.02.2008 e non concluse al 12.02.2009, occorre applicare in modo coordinato, come già accennato, le disposizioni del Regolamento e quelle del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 4/2008.

Nel caso della presente Variante, dal momento che la sua adozione interverrà successivamente al 13.02.2009, si rileva che la principale differenza fra la procedura fin qui seguita ai sensi del Regolamento n. 4/2007 (esecuzione delle fasi di valutazione iniziale e intermedia) e quella prevista dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. consista nel processo di formalizzazione previsto dal Decreto e non Regolamento.

Occorre cioè che l'Ente promotore della Variante metta in atto quanto segue:

- a) procedere ad individuare nel proprio ambito l'autorità competente, separata rispetto all'autorità procedente;
- b) procedere alla redazione del rapporto ambientale previa consultazione degli altri soggetti competenti in materia ambientale;
- c) procedere alla pubblicizzazione della proposta di Variante, unitamente al rapporto ambientale e alla sintesi non tecnica compresa nel documento di sintesi della valutazione integrata, mediante pubblicazione sul BURT, deposito presso i soggetti interessati e pubblicazione sul sito Internet, per un periodo di 60 giorni.

Si ritiene che detta pubblicazione possa avvenire contestualmente alla pubblicazione della Variante adottata; successivamente, entro 90 giorni dalla scadenza delle osservazioni, ma comunque prima dell'approvazione definitiva, l'autorità competente deve emettere il proprio parere motivato, e quindi assume la decisione finale che sarà pubblicata sul BURT assieme al parere suddetto, a una dichiarazione di sintesi e una relazione sulle misure per il monitoraggio.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che possano essere fatte salve le fasi di valutazione fin qui eseguite ai sensi del Regolamento 4/2007 (fasi di valutazione iniziale e di valutazione intermedia) e che con l'attuazione della fase di pubblicizzazione prevista dagli artt. 13 e seguenti del D.Lgs. 4/2008, il

presente progetto di Variante possa essere considerato conforme alla vigente normativa in materia ambientale.

Per quanto riguarda gli adempimenti di cui al precedente punto a), il Comune di Castel Focognano ha provveduto in data 30.03.2009, con D.C.C. n. 14, ad individuare la Giunta Comunale quale autorità competente in materia di VAS e di VIA, e pertanto legittimata ad adottare il provvedimento di verifica di assoggettabilità, ad elaborare il parere motivato, ad adottare i provvedimenti conclusivi in materia di VIA.

Per quanto riguarda il punto b), fa parte del presente documento il Rapporto ambientale secondo quanto previsto dall'Allegato 1 alla Direttiva europea 2001/42/CE; detto Rapporto sarà messo a disposizione degli altri soggetti unitamente al Documento di sintesi della Valutazione Integrata, prima dell'adozione della Variante.

Per quanto riguarda il punto c), conformemente a quanto espresso in precedenza si ritiene di procedere alla pubblicizzazione della proposta di Variante, unitamente al rapporto ambientale e alla sintesi non tecnica, nella fase di pubblicazione della Variante stessa ad adozione avvenuta.

5. La Verifica di Impatto Ambientale (VIA)

E' importante mettere in rilievo che, precedentemente all'avvio del procedimento di formazione della Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico, da parte della Ditta procedente era stata presentata alla Regione richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 14 della L.R. 79/98, avviando così la procedura di V.I.A.; procedimento che, benché separato e indipendente rispetto al presente procedimento di Valutazione Integrata, ha indubbiamente numerosi punti di contatto e valutazioni comuni con esso.

La richiesta di pronuncia è stata presentata in data 12.03.2007. Dopo varie richieste di integrazioni e la presentazione della documentazione richiesta, si è tenuta in sede regionale una Conferenza di servizi interna (26.0.12009); la Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 17 della L.R. 79/98 si è tenuta il 04.03.2009. Il verbale di detta conferenza è stato inviato alla Giunta Regionale che con atto n. 173 del 16.03.2009 si è pronunciata favorevolmente sulla compatibilità ambientale del progetto presentato, rilasciando contestualmente autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico ai sensi dell'Art. 146 comma 2 del D.Lgs. 42/2004, e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23 e della L.R. 39/2000.

6. La conclusione del procedimento di valutazione integrata

Le analisi svolte nel procedimento di valutazione integrata, unitamente alle analisi, alle considerazioni e alle valutazioni espresse nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica e nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, portano a concludere che l'intervento oggetto del presente procedimento di valutazione possa essere considerato compatibile con l'assetto ambientale dell'area interessata, a condizione:

- che vengano adottate e approvate le necessarie Varianti agli strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio interessati dall'oggetto della presente valutazione (Piano Strutturale, Regolamento Urbanistico, Piano Comunale di Classificazione Acustica);
- che vengano rispettate tutte le prescrizioni e modalità operative che saranno inserite nelle Norme Tecniche di Attuazione delle Varianti di cui al punto precedente, nonché le prescrizioni e condizioni elencate nel verbale della Conferenza dei servizi del 04.03.2009 e riportate in allegato alla D.G.R. n. 173 del 16.03.2009 che concludeva il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
- che vengano messe in atto le misure di monitoraggio indicate al paragrafo I del Rapporto ambientale di cui al Capitolo seguente.

7. Rapporto ambientale secondo quanto previsto dall'allegato 1 alla Direttiva Europea 2001/42/CE

Il Rapporto ambientale da redigere in conformità alla Direttiva 42/2001/CE, in quanto la presente Variante rientra nell'ambito di applicazione della Direttiva stessa ai sensi dell'art. 3, deve contenere (v. Allegato 1 alla Direttiva):

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
- c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f) possibili effetti significativi (1) sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10;
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

A) ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI, DEGLI OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PIANO O PROGRAMMA E DEL RAPPORTO CON ALTRI PERTINENTI PIANI O PROGRAMMI

Detta sezione è stata descritta e illustrata nel **Documento di valutazione iniziale, Capitolo 2.1** dove vengono indicati gli obiettivi di tipo economico, urbanistico e paesaggistico della Variante, mentre al **Capitolo 2.2** sono stati analizzati i rapporti con gli altri pertinenti Piani territoriali che insistono sulla zona (PIT – PTCP – PS – PAI – Piano comunale di Classificazione Acustica) ed è stata eseguita la verifica di coerenza, con esito positivo salvo la necessità di modificare il Piano Strutturale e il Piano di Classificazione Acustica in accordo con le previsioni della Variante.

B) ASPETTI PERTINENTI DELLO STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE E SUA EVOLUZIONE PROBABILE SENZA L'ATTUAZIONE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA

Gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente locale sono stati analizzati nel **Capitolo 5** del **Documento di valutazione iniziale**: in particolare sono stati esaminati gli aspetti relativi al suolo (Geologia, geomorfologia, uso attuale del suolo, elementi di fragilità geologica, possibili implicazioni dell'intervento); all'aria (clima, qualità dell'aria, emissioni acustiche, possibili implicazioni dell'intervento); all'acqua (acque superficiali, acque sotterranee, possibili implicazioni dell'intervento, elementi di pericolosità idraulica, possibili implicazioni dell'intervento); al paesaggio (implicazioni paesaggistiche, vincoli sovraordinati, aree protette e parchi, altre categorie di tutela); al patrimonio storico-architettonico; alla flora e alla fauna; alla rete infrastrutturale; le possibilità di non realizzare l'intervento o di sviluppare soluzioni alternative (di tipo strategico, di localizzazione o di processo) sono invece state esaminate nel **Documento di valutazione intermedia, Capitolo 6**.

C) CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELLE AREE CHE POTREBBERO ESSERE SIGNIFICATIVAMENTE INTERESSATE

Per l'analisi delle caratteristiche ambientali delle aree interessate dall'intervento si rimanda a quanto esposto al punto precedente.

D) PROBLEMI AMBIENTALI ESISTENTI, PERTINENTI AL PIANO O PROGRAMMA, IVI COMPRESI IN PARTICOLARE QUELLI RELATIVI AD AREE DI PARTICOLARE RILEVANZA AMBIENTALE, QUALI LE ZONE DESIGNATE AI SENSI DELLE DIRETTIVE 79/409/CEE E 92/43/CEE;

Nell'esame delle caratteristiche ambientali dell'area interessata, sviluppato nel Documento di valutazione iniziale, sono emerse le seguenti problematiche:

- 1) per quanto riguarda la componente suolo e sottosuolo, le problematiche riguardano la modifica dell'uso e delle caratteristiche del suolo, la modifica dell'assetto geomorfologico, la modifica dei

livelli delle falde e della qualità delle acque di falda; da quanto sopra emerge la necessità di valutare approfonditamente tutte le misure necessarie per ridurre o mitigare i possibili impatti dell'intervento sulle componenti sopra citate;

- 2) per quanto riguarda la risorsa aria, dal progetto presentato si rileva che non si riscontrano incrementi delle volumetrie di materiale da estrarre; purtuttavia è da tenere presente che l'ampliamento dell'area di attività della miniera comporterà incremento di movimento di mezzi e di veicoli. Conseguentemente, le emissioni in atmosfera legate all'attività di cui si prevede l'ampliamento consistono essenzialmente in emissioni dei veicoli utilizzati per movimentare i materiali e in emissioni dell'impianto di prima e seconda frantumazione degli inerti. Sarà necessario, per mantenere i livelli di concentrazione in atmosfera dei principali elementi inquinanti, adottare tutte le necessarie precauzioni in ordine alla realizzazione della nuova viabilità in trincea o con adeguati terrapieni di protezione, e alla bagnatura delle piste e dei piazzali, alla corretta manutenzione dei mezzi;
- 3) per quanto concerne la risorsa acqua le possibili problematiche riguardano l'impatto delle opere previste sul reticolo idrografico dell'area e il fabbisogno idrico necessario per l'irrorazione delle piste e dei piazzali allo scopo di limitare la formazione di polveri; dovranno pertanto essere verificati i sistemi previsti per la raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche e le quantità e i mezzi di approvvigionamento dell'acqua destinata all'irrorazione.

E' inoltre opportuno rilevare che il contesto ambientale interessato dalla Variante non comprende aree di particolare rilevanza ambientale, e in particolare zone designate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

E) OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE STABILITI A LIVELLO INTERNAZIONALE, COMUNITARIO O DEGLI STATI MEMBRI, PERTINENTI AL PIANO O AL PROGRAMMA, E IL MODO IN CUI, DURANTE LA SUA PREPARAZIONE, SI È TENUTO CONTO DI DETTI OBIETTIVI E DI OGNI CONSIDERAZIONE AMBIENTALE

Da quanto esposto al punto precedente risulta che l'ambito territoriale interessato non è oggetto di specifici obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale o comunitario; a livello locale, specifici obiettivi ambientali sono quelli stabiliti dalla Regione Toscana con il PIT e dalla Provincia di Arezzo con il PTCP; al riguardo, nel **Documento di valutazione iniziale, Capitolo 2.2** sono stati esaurientemente analizzati i rapporti fra gli obiettivi e le previsioni della Variante e gli obiettivi di tutela dei due strumenti di pianificazione territoriale, ed è stata verificata la coerenza della Variante con gli stessi.

F) POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE, COMPRESI ASPETTI QUALI LA BIODIVERSITÀ, LA POPOLAZIONE, LA SALUTE UMANA, LA FLORA E LA FAUNA, IL SUOLO, L'ACQUA, L'ARIA, I FATTORI CLIMATICI, I BENI MATERIALI, IL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE ARCHITETTONICO E ARCHEOLOGICO, IL PAESAGGIO E L'INTERRELAZIONE TRA I SUDETTI FATTORI;

Per quanto espresso ai punti precedenti e in particolare al punto D), si ritiene che non si avranno effetti significativi sulle risorse sopra elencate a condizione che vengano poste in opera le misure mitigative indicate al punto suddetto e che vengano rispettate le prescrizioni indicate dalla Giunta Regionale nella D.G.R. n. 173 del 16.03.2009 con la quale, al termine della procedura di V.I.A. ai sensi della L.T. 79/98, è stata rilasciata pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto di coltivazione e ampliamento della concessione mineraria, oggetto della presente Variante.

G) MISURE PREVISTE PER IMPEDIRE, RIDURRE E COMPENSARE NEL MODO PIÙ COMPLETO POSSIBILE GLI EVENTUALI EFFETTI NEGATIVI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA

Le misure previste per ridurre e mitigare gli eventuali effetti negativi dell'attuazione della Variante si possono così sinteticamente riassumere:

Suolo e sottosuolo: rispetto delle quantità di materiale sterile da scavare indicate nella richiesta presentata dalla Ditta proponente; recupero morfologico e ambientale della zona coltivata mediante l'utilizzo del materiale sterile non utilizzato per opere pubbliche;

Idrogeologia e geomorfologia: presentazione di uno studio sulla circolazione idrica sotterranea e sulle possibili interferenze fra le lavorazioni previste e le acque sotterranee;

Aria: regolari e corretti interventi di bagnatura delle piste di cantiere per ridurre la diffusione di polveri; le modalità di approvvigionamento dell'acqua occorrente dovranno essere definite nel progetto di coltivazione;

Emissioni acustiche: rispetto dei limiti di rumorosità fissati dal Piano comunale di Classificazione Acustica, salva la richiesta di eventuali deroghe per particolari fasi dei lavori;

Acqua:

- completamento della caratterizzazione biologica del torrente Scannella e monitoraggio delle acque dello stesso durante la coltivazione;
- verifica della efficienza dei dissabbiatori previsti;
- realizzazione di un nuovo punto di approvvigionamento idrico in sostituzione della sorgente Val di Roti, avente capacità pari o superiore alla sorgente stessa;
- previsione di efficaci misure di mitigazione per ridurre le dispersioni superficiali delle acque provenienti dall'area di miniera nel torrente Scannella;

Flora e vegetazione: corretta esecuzione del programma di ripristino ambientale; adeguate misure di protezione degli interventi di rimboschimento rispetto alla fauna ungulata; monitoraggio dell'efficacia dell'intervento di ripristino;

Paesaggio: mantenimento della morfologia dei luoghi relativamente al profilo del crinale di spartiacque fra il bacino dell'Arno e il sottobacino del T. Scannella;

H) SINTESI DELLE RAGIONI DELLA SCELTA DELLE ALTERNATIVE INDIVIDUATE E DESCRIZIONE DI COME È STATA EFFETTUATA LA VALUTAZIONE, NONCHÉ LE EVENTUALI DIFFICOLTÀ INCONTRATE (AD ESEMPIO CARENZE TECNICHE O MANCANZA DI KNOW-HOW) NELLA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE

Nel Documento di Valutazione intermedia sono state analizzate le possibili alternative al progetto presentato:

- a) alternative di carattere strategico rispetto al tipo di intervento proposto, consistenti nella individuazione di un diverso tipo di intervento per ottenere gli stessi obiettivi;
- b) alternative di localizzazione e di dimensione dell'intervento;
- c) alternative di processo, consistenti nella individuazione di diversi processi e tecnologie o di diverse materie prime;
- d) alternativa zero, consistente nella opzione di non realizzare il progetto.

Per quanto riguarda il punto a), dal momento che la Ditta richiedente la Variante lavora marna da cemento e che allo stato non esistono in Casentino altri siti da cui si estragga marna da cemento, non risultano esistere alternative al progetto oggetto della Variante che consentano, con individuazione di un diverso sito estrattivo nel medesimo comprensorio, il conseguimento dei medesimi obiettivi.

Per quanto concerne il punto b) è stata esaminata approfonditamente una localizzazione alternativa che prevede di procedere allo scavo lungo il crinale collinare abbattendolo fino a realizzare un piazzale posto a quota 554 m s.l.m., e interessando entrambi i versanti del rilievo. Il principale vantaggio risultante dalla soluzione alternativa sarebbe quello di allontanare il limite dell'area di intervento da alcuni recettori sensibili presenti nell'area, vale a dire il fabbricato ad uso abitativo in località Guizzaia, posto a Sud del limite della concessione mineraria a circa 100 mt. dalla stessa lungo il Torrente Scannella, il fabbricato in gran parte demolito posto al limite della concessione mineraria in prossimità del vocabolo Valdiroto, e una sorgente e un deposito di accumulo, posti al limite della concessione mineraria in prossimità del vocabolo Valdiroto, che approvvigionano parte dell'acquedotto pubblico a servizio del centro abitato di Pieve a Socana. A svantaggio della soluzione alternativa gioca invece il fattore paesaggistico ed ambientale, in quanto la modifica dello *skyline* conseguente all'abbattimento del crinale comporterebbe un impatto visuale permanente che riguarderebbe aree notevolmente estese sia nel Comune di Bibbiena che in quello di Castel Focognano. Un altro aspetto negativo della soluzione alternativa sarebbe la necessità di creare una viabilità di accesso al cantiere di maggiore estensione, sviluppata in prevalenza verso il lato orientale, e avvertibile quindi da numerosi nuclei abitati, con le relative interferenze visuali ed acustiche. Sulla base di quanto sopra esposto si ritiene che complessivamente l'alternativa di localizzazione non sia da considerare migliorativa, nel bilancio fra vantaggi e svantaggi, rispetto alla soluzione originaria.

Per quanto riguarda il punto c), scartata per quanto già detto la possibilità di utilizzare diverse materie prime, per quanto riguarda la individuazione di diversi procedimenti di lavorazione le analisi eseguite non hanno permesso di individuare un diverso metodo di lavorazione rispetto a quello previsto mediante gradonature discendenti, con sbancamenti orizzontali da eseguire dall'alto verso il basso.

d) L'alternativa zero consiste nel non realizzare l'intervento proposto; dal momento che lo stabilimento oggetto della richiesta è oggi l'unico a lavorare marna da cemento in tutto il Casentino, e non ve ne sono altre in attività nel raggio di 100 km, appare chiaro che non consentire lo sviluppo dell'attività della Ditta, non potrebbe avere risvolti positivi sullo sviluppo socioeconomico del territorio. Infine, non sono state incontrate particolari difficoltà nella raccolta delle informazioni necessarie.

I) DESCRIZIONE DELLE MISURE PREVISTE IN MERITO AL MONITORAGGIO DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DELLA DIRETTIVA 2001/42/CE

Le principali misure di monitoraggio previste nell'ambito dell'intervento in oggetto si possono così riassumere:

- Monitoraggio in corso d'opera e post-opera delle acque del torrente Scannella;
- Monitoraggio dell'efficienza dei dissabbiatori previsti;
- Monitoraggio della qualità dell'aria;
- Monitoraggio dei livelli di inquinamento acustico;
- Monitoraggio e verifica del rispetto del piano di ripristino ambientale presentato;
- Monitoraggio della vegetazione nelle fasi ante opera, in corso d'opera e nella fase di ripristino ambientale da eseguire sulla base dello studio specialistico presentato (valutazioni di tipo fitopatologico, nutrizionale, podologico; verifica dei processi erosivi e delle sistemazioni idraulico-agrarie).

J) SINTESI NON TECNICA DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALLE LETTERE PRECEDENTI

Si veda il capitolo successivo.

8. Sintesi non tecnica delle valutazioni svolte

La presente valutazione, parallelamente a quanto svolto nei procedimenti di VAS e di VIA cui viene fatto riferimento, rispettivamente, nei precedenti Capitoli 4 e 5, ha verificato la coerenza della Variante prevista con i seguenti piani e programmi:

- Piano di indirizzo territoriale (PIT)
- Piano territoriale di coordinamento (PTCP) della Provincia di Arezzo
- Piano Strutturale del Comune
- Piano di assetto idrogeologico dell'Arno
- Piano di Classificazione Acustica del Comune

Ha inoltre preso in esame i seguenti aspetti dello stato attuale dell'ambiente interessato dalla Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico:

- gli aspetti socio economici
- gli aspetti ambientali e territoriali:
 - . suolo (Geologia, geomorfologia, uso attuale del suolo, elementi di fragilità geologica, possibili implicazioni dell'intervento)
 - . aria (clima, qualità dell'aria, emissioni acustiche, possibili implicazioni dell'intervento)
 - . acqua (acque superficiali, acque sotterranee, possibili implicazioni dell'intervento, elementi di pericolosità idraulica, possibili implicazioni dell'intervento)
 - . paesaggio (implicazioni paesaggistiche, vincoli sovraordinati, aree protette e parchi, altre categorie di tutela)
 - . patrimonio storico-architettonico
 - . flora e fauna
 - . rete infrastrutturale.

Ha inoltre esaminato le possibilità di non realizzare l'intervento o di sviluppare soluzioni alternative (di tipo strategico, di localizzazione o di processo); in particolare, è stata approfonditamente esaminata una localizzazione alternativa che prevedeva di procedere allo scavo lungo il crinale collinare abbattendolo fino a realizzare un piazzale posto a quota 554 m s.l.m., e interessando entrambi i versanti del rilievo, con modifica permanente dello *skyline*.

Ha altresì verificato la fattibilità tecnica, giuridico amministrativa e economico-finanziaria degli obiettivi, con particolare riferimento all'eventuale impegno di risorse dell'amministrazione precedente

In conformità con quanto espresso dalla Regione Toscana con atto di G.R. n. 173 del 16.03.2009 che esprimeva parere favorevole sulla compatibilità ambientale del progetto presentato, le conclusioni del presente procedimento di valutazione sono che l'intervento progettato può essere considerato compatibile con l'assetto ambientale della zona interessata, a condizione che vengano poste in essere le prescrizioni e le modalità operative indicate nel verbale della Conferenza dei servizi del 04.03.2009 e riportate in allegato alla D.G.R. stessa.

Per la piena compatibilità degli interventi previsti al quadro normativo urbanistico del Comune dovranno essere predisposte le necessarie e previste Varianti ai seguenti strumenti di pianificazione e atti di governo del territorio:

- Piano Strutturale
- Regolamento Urbanistico
- Piano Comunale di Classificazione Acustica.

Dovranno infine essere messe in atto le misure di monitoraggio indicate al paragrafo I del Rapporto ambientale.

9. Apparato legislativo

9.1.1 Leggi nazionali

- Decreto Legislativo 17 agosto 2005, n. 189: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti, nonché di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale (GU n. 221 del 22.09.2005 - Suppl. Ordinario n. 157)
- Circolare 1 giugno 2005: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Disposizioni concernenti il pagamento dello 0,5 per mille ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999 n. 136, come modificato dall'articolo 77, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le opere assoggettate alla procedura di VIA statale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1989, n. 349. (GU n. 143 del 22.06.2005)
- Legge 18 aprile 2005, n. 62: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (GU n. 96 del 27.04.2005).
Art. 19 (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente)
Art. 30 (Recepimento dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, in materia di valutazione di impatto ambientale)
- Circolare 18 ottobre 2004: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Disposizioni concernenti il pagamento del contributo dello 0,5 per mille, ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, così come modificato dall'articolo 77, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le opere assoggettate alla procedura di VIA Statale, di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349. (GU n. 305 del 30.12.2004)
- Decreto 1 aprile 2004: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale. (GU n. 84 del 9.4.2004)
- Legge 16 gennaio 2004, n. 5. Testo del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 268 del 18 novembre 2003), coordinato con la legge di conversione 16 gennaio 2004, n. 5, recante: "Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica." (GU n. 13 del 17.1.2004)
- Decreto Legge 14 novembre 2003, n. 315: Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica. (GU n. 268 del 18.11.2003) (Convertito in L. n. 5/2004)
- Legge 31 ottobre 2003, n.306: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003. (GU n. 266 del 15.11.2003 - Suppl. Ordinario n.173) Art. 15. (Recepimento dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati).
- Testo coordinato del Decreto-Legge 18 febbraio 2003, n.25: Testo del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2003), coordinato con la Legge di conversione 17 aprile 2003, n. 83: (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici". (GU n. 92 del 19.4.2003)
Circolare 25 novembre 2002: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Integrazione delle circolari 11 agosto 1989, 23 febbraio 1990, n. 1092/VIA/A.O.13.I e 15 febbraio 1996 del Ministero dell'ambiente, concernente "Pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, modalità dell'annuncio sui quotidiani". (GU n. 291 del 12.12.2002)
- Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n.190: Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale. (GU n. 199 del 26.8.2002. Suppl. Ordinario n.174) Testo coordinato alle modifiche introdotte a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Sent. Corte Cost. n. 303/2003), al D. Lgs. 189/2005 e al D.Lgs. 152/2006 - Legge 9 aprile 2002, n. 55: Testo del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 34 del 9.2.2002), coordinato con la legge di conversione 9 aprile 2002, n. 55 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale". (Testo Coordinato del Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n.7) (Pubblicato su GU n. 84 del 10.4.2002).
- Legge 24 novembre 2000, n. 340: "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24.11.2000 (Modifiche alla L. 241/90)

- Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1999, n. 549: Regolamento recante norme di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente. (GU 21.3.2000, n. 67).
- Norma Tecnica UNI 31.07.1999, n. 10743: Impatto ambientale - Linee guida per la redazione degli studi di impatto ambientale relativi ai progetti di impianti di trattamento di rifiuti speciali (pericolosi e non).
- D.P.R. 2 settembre 1999, n. 348: Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per talune categorie di opere. GU 12.10.1999, n. 240 - D.P.C.M. 3 settembre 1999: Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale.(GU, 27.12.1999, n. 302). (D.P.C.M. abrogato a decorrere dall'entrata in vigore della parte seconda del D. Lgs. 152/2006. Ai sensi dell'art. 52 di detto D.Lgs, la parte seconda entra in vigore centoventi giorni dopo la pubblicazione nella G.U., avvenuta il 14.4.2006)
- Dirett. P.C.M. 4 agosto 1999: Applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale alle dighe di ritenuta. (G.U. serie gen. n. 216).
- D.P.R. 3 luglio 1998: Termini e modalità dello svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale per gli interporti di rilevanza nazionale. (GU, 24.09.2998, n. 223).
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59. (Suppl. ordinario alla GU, 21.4.1998, n. 92). Testo coordinato ed aggiornato al D.L. 7.9.2001, n. 343.
- D.P.R. 11 febbraio 1998: Disposizioni integrative al del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità ambientale, di cui alla L. 8 luglio 1986, n. 349, art. 6. (GU 27.3.1998, n. 72).
- Legge 1 luglio 1997, n. 189: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali. (GU 1.7.1997, n. 151).
- D.P.R. 12 aprile 1996: Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. (GU 7.9.1996, n. 210). (D.P.R. abrogato a decorrere dall'entrata in vigore della parte seconda del D. Lgs. 152/2006. Ai sensi dell'art. 52 di detto D.Lgs, la parte seconda entra in vigore centoventi giorni dopo la pubblicazione nella G.U., avvenuta il 14.4.2006)
- Legge 3 novembre 1994, n. 640: Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991. (S.O. GU, 22.11.1994, n. 273).
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod.: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (in GU 18.8.1990, n. 192). (N.B.: il presente testo è stato più volte modificato).
- D.P.C.M. 27 dicembre 1988: Formato ZIP Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. GU 5.1.1989, n. 4 Testo Coordinato (aggiornato al D.P.R. 2 settembre 1999, n. 348) (Ai sensi dell'art. 51, c. 2, del D.Lgs. 152/2006, a decorrere dall'entrata in vigore della parte seconda dello stesso D. Lgs. - fissata in 120 giorni dal 14.4.2006 - il D.P.C.M. 377/1988 "non trova applicazione... fermo restando che, per le opere o interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale, fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2 del suddetto decreto")
- D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377: Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale. (Gazz. Uff., 31 agosto, n. 204).(Ai sensi dell'art. 51, c. 2, del D.Lgs. 152/2006, "Le norme tecniche emanate in attuazione delle disposizioni di legge di cui all'articolo 48, ivi compreso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, restano in vigore fino all'emanazione delle corrispondenti norme di cui al comma 3".)
- Legge 8 luglio 1986, n. 349: S. O. n. 59 GU 15.7.1986, n. 162 Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale. Testo Coordinato (aggiornato alla legge 3 agosto 1999, n. 265, alla legge 2000, n. 388 e alla legge 23 marzo 2001, n. 93 e al D.Lgs. 152/2006)

9.1.2 Leggi regionali

- Legge 20 dicembre 2000 n. 79: Legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione d'impatto ambientale) - Abrogazione del comma 1 dell'art. 27. (B.U.R.T. n. 39 del 29.12.2000)
- Legge 3 dicembre 1998 n. 79: Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale. (B.U.R.T. n. 37 del 12.11.1998)
- Legge 18 aprile 1995 n. 68: Norme per l' applicazione della valutazione di impatto ambientale. (B.U.R.T. n. 33 del 28.4.1995)

9.1.3 Leggi Comunitarie

- Direttiva (Ce) 97/11 del Consiglio, 3 marzo 1997. G.U.C.E. 14.03.1997, n. L 073. Modifica alla direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati